



BIBLIOTECA
COMUNALE
DI TRENTO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO
Dipartimento di Lettere e Filosofia



FONDAZIONE
CARITRO
CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO

TERZIARI FRANCESCANI, *Regola delli fratelli e sorelle del terz'ordine di penitenti istituito dal serafico padre s. Francesco per salute de fedeli christiani dell'uno, e dell'altro sesso, i quali vivono nelle proprie case, & con le proprie famiglie*, Trento, Santo Zanetti, 1640.

Esemplare digitalizzato:

Trento, Biblioteca comunale, TT I-op d 75

LINK: <https://bdt.bibcom.trento.it/153>

[BDT – BIBLIOTECA DIGITALE TRENTINA](#)

progetto STABAT – *Stampe antiche Biblioteca comunale di Trento*



COMUNE DI TRENTO



STABAT – *Stampe antiche della Biblioteca comunale di Trento* è un progetto concluso, cofinanziato dalla Fondazione Caritro (“Bando Archivi 2014”), dalla Biblioteca comunale di Trento e dal Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento; gli altri partner del progetto sono la Soprintendenza per i beni storico-artistici, librari e archivistici della Provincia Autonoma di Trento e l’University of St Andrews, School of History, USTC – Universal Short Title Catalogue. All’interno di Stabat sono state digitalizzate e descritte tutte le edizioni stampate in Trentino nei secoli XV-XVII che si conservano presso la Biblioteca e l’Archivio storico del Comune di Trento. Ogni digitalizzazione è accompagnata da una descrizione della stampa; tutto il materiale è liberamente consultabile sulla *Biblioteca Digitale Trentina* (<http://bdt.bibcom.trento.it/>).

In questo file le immagini hanno avuto in trattamento OCR e pertanto si possono fare ricerche testuali; le immagini presenti sul sito, dove si può trovare una descrizione completa dell’edizione, hanno invece una qualità maggiore.

Le immagini presenti nella *Biblioteca Digitale Trentina* sono rilasciate con licenza di Pubblico dominio, il presente PDF è distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 3.0.

STABAT – *Stampe antiche della Biblioteca comunale di Trento* is a project that was successfully concluded thanks to the support of a group of partners, namely the Caritro Foundation (“Bando Archivi 2014”), Trent Civic Library, the Department of Humanities of the University of Trento, as well as the Superintendence for Architectural, Landscape, Historical, Artistic and Ethno-anthropological Heritage for the Province of Trento and the University of St Andrews, School of History, USTC – Universal Short Title Catalogue. All the editions belonging to the Library and the Civic Historical Archive that were printed in Trentino during the XV-XVII centuries have been digitised and described. As a result, each digital copy is accompanied by a record with specific data regarding the printed book, and is freely available to be consulted on *Biblioteca Digitale Trentina* (<http://bdt.bibcom.trento.it/>).

The images belonging to this file are OCR-converted, hence the text of this edition can be electronically searched. The images available on the website, on the contrary, have a higher resolution and are accompanied by a complete description of the edition.

The images available on the *Biblioteca Digitale Trentina* are public domain files; this PDF is available under the Creative Commons Attribution – Non-commercial – No Derivative Works 3.0 License.



Misc T.I. d. 94.

45

BIBLIOTECA COMUNALE
TRENTO



ex libris



K 1617913

D 1617855

5tcg

TT I-op d 75

REGOLA
DELLI FRATELLI
E SORELLE
DEL
TERZ'ORDINE Di Penitenti
Istituito dal Serafico Padre
S. FRANCESCO

Per salute de fedeli Christiani dell'vno, e dell'
altro sesso, i quali viuono nelle pro-
prie Case, & con le proprie
famiglie.



IN TRENTO, Per Santo Zanetti,
Stampator Episcopale. MDC xxxx.
Con Licenza de Superiori.

RAECOLA

DELLI FRATELLI

E SORRELLE

DEI

TERZORDINE DI PENITENTI

Istituio dal sacro Padre

S. FRANCESCO

Per l'educazione de' figliuoli di Dio, e dell'

Uomini, e donne, e di tutti gli altri

che sono in questa vita.

Amore.



ALLA LIBRERIA DI S. FRANCESCO

presso S. Francesco, in Roma.

Per l'anno 1717.

REGOLA

DElli Fratelli, & Sorelle del Terz'ordine di Penitenti Istituiti dal Serafico Padre San Francesco per salute de fedeli Cristiani dell'vno, & dell'altro sesso, i quali viuono nelle proprie Case, & con le proprie famiglie.

Con le cerimonie, che si vsano nel Vestire li Fratelli, e Sorelle, con le orationi, Indulgentie & Priuilegi, che per ciò conseguiscono.

Aggiuntoti anco alcune Constitutioni fatte dalla Santità di N. S. Papa Urbano Ottauo, al presente sommo Pontefice, che N. Signor lo conserui, & felicit, registrate nel libro Intitolato, Constitutiones Urbanę. Cap. 11. tit. 3. fol. 368.

Con il Catalogo delli Santi, & Beati di questo Terz'ordine, cauati da molti Autori, & dalle Croniche per augumento di diuotione de i Fratelli, & Sorelle.

Esta di nouo ristampata per beneficio di quelli che vogliono viuere in detto ordine. Ad'instancia delli fratelli, & Sorelle della Serafica Congregatione del Terz'ordine di S. Francesco di Trento.

L'Anno del Signore 1640.

Ordine

O R D I N E

*Di vestire i Fratelli, & Sorelle
del Terz'ordine di San'
FRANCESCO*

E Prima il Visitatore, ò vero Sacerdote à questo specialmente deputato, accese le Candele assolutamente dica.

V. Adiuutorium nostrum in nomine Domini.

R. Qui fecit Cœlum, & Terram.

V. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Omnipotens sempiterne Deus, qui propter tuam solitam bonitatem, & per mortem Vnigeniti filij tui Domini Nostri Iesu Christi, Mundum fractum restaurare misericorditer dignatus es, vt à morte perpetua nos liberares, & ad gaudia perduceres Paradisi respice humiliter quæsumus pietatis tuæ oculis, præsentem, & deuotam familiam tuam, hic hodie in tuo nomine congregatam, de qua famulus

lus

TERZ' ORDINE 5

Ius tuus B. Franciscus, vt tibi augeatur credentium numerus, extitit institutor, vt eam supra firmam petram quæ Christus est taliter semper fundes quod ab omnibus turbationibus Mundi Carnis, & Diaboli sit secunda: Et incedens per tuorum semitam mandatorum post ergastulum præsentis vitæ meritis filij tui acerbissimæ passionis, & intemeratæ matris eius Virginis gloriose, B. Patris nostri Francisci tuorumq; omnium sanctorum gaudia vera possideat. Qui viuus, & regnas in secula seculorum. R. Amen.

Di poi benedica li Vestimenti di quelli che si hanno da vestire, li quali debbano esser posti sopra la predella dell' Altare con queste Orationi.

Oremus.

Domine Iesù Christe, qui tegumentum nostræ mortalitatis induere dignatus es, quiq; gloriosum Confessorem tuum Patrem Nostrum B. Franciscum tres ordines instituere salubriter inspirasti ac operis Vicarios summos Ecclesiæ tuæ Pontifices ipsos approbare fecisti immensam tuæ clementiæ largitatem suppliciter exoramus, vt hæc indumenta, quæ idem B. Franciscus ad innocentie mortificationis, & honestatis indicium ac pro valida contra sæculum

REGOLA DEL

culum Carnem, & Demones armatura commilitones suos fratres de poenitentia in ordine Tertio portare decreuit ita; benedicere, sanctificare digneris, vt hic famulus tuus *vel* hec famula tua *vel* hi famuli tui *vel* hec famulae tuae N. N. deuotione recipientes, te intra se taliter induat *vel* induant quod sicut virtuosam humilemque vitam indumeta ipsa pretendant; sic etiam quolibet vitio te inuante subacto, veraciter Corde, ore, & opere viuere mereatur, vt a te nunquam vllis tentationibus valeat *vel* valeant separari. Qui viuus, & regnas cum Deo Patre in vnitate spiritus Sancti Deus Per omnia secula seculorum. Amen.

Dipoi s'asperga sopra le Vestimenti l'acqua benedetta, & con l'Incenso li profumi, dipoi con le ginocchia piegate incominci l'Hinno. Ven. Creator spiritus. & il Choro segui tutto.

In tanto quello che si ha da vestire, se ha qualche veste secolare, se ne spogli, & il Padre Visitatore dica.

Exuat te Dominus hominem veterem cum omnibus actibus suis. R. Amen.

Dipoi il Ministro della Congregatione di detto Terzo Ordine lo vesta dell'habito di color Cineritio per detto effetto preparato, & benedetto, & in tanto il Visitatore dica.

induat

TERZ' ORDINE 7

Iuduat te Dominus nouum hominem, qui secundum Deum creatus est in iustitia, sanctitate, & veritate. *R.* Amen.

Il che poi finito si dia una Candela accesa in mano del vestito, ò pure vestiti se più saranno, significando Christo Gesù, & di poi il Visitatore dica a ciascuno da per se.

Accipe frater vel soror hunc Cereum accensum Christum sponsum tuum ve e significatum.

Dipoi si dicano questi versetti con le loro Orationi cioè.

Confirma hoc Deus quod operatus es in nobis. *R.* A templo Sancto tuo quo est in Hierusalem. *V.* Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. *R.* Ut digni efficiamus promissionibus Christi. *V.* Saluum fac seruum tuum vel saluam fac Ancillam tuam, vel saluos fac Seruos tuos vel Saluas fac Ancillas tuas. *R.* Deus meus sperantem, vel sperantes in te.

V. Domine exaudi orationem meam.

R. Et clamor meus ad te veniat.

V. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, & de eius semper consolatione gaudere

Oratio.

8 REGOLA DEL

Concede nos famulos tuos quæsumus Domine Deus perpetua mentis, & corporis sanitate gaudere, & Gloriosa Beatæ Mariæ semper Virginis intercessione à præsentibus liberari tribulationibus, & æterna perfrui lætitiis.

Oratio.

Deus qui Ecclesiam tuam Beati Frãncisci meritis fœtu nouæ prolis amplificas: tribue, nobis ex eius imitatione terrena despiciere, & cælestium donorum semper participatione gaudere.

Oratio.

Tuorum corda fidelium Deus miserator illustra, & B. Elisabeth precibus gloriosis fac nos prospera mundi despiciere, & cælesti semper consolatione gaudere.

Oremus.

Deus misericordiæ, Deus pietatis, Deus à quo bona cuncta procedunt sine quo nihil Sanctum inchoatur, nihilq; proficitur, precibus nostris benignus assiste, tuæ pietatis aures adhibendo, & hunc famulũ tuũ *N. vel* hos famulos tuos, *N. N. vel* has famulas tuas *N. N. cui vel* quibus in tuo sancto nomine sacrę penitentię habitum imposuimus ab omnibus periculis metis, & corporis tua protectione defende, & cõcede ei *vel* eis in sancto proposito, ac ordinis obseruantia quam assumpsit *vel* assumpserunt, deuote persistere, & ad unẽ vsq; perseverare, vt peccatorũ suorum

TERZ' ORDINE. 9

suorum remissione percepta, ad consortium electorum tuorum perenniter regnaturus vel regnaturi tandem pertingere mereatur vel mereantur. Per Christum Dominum nostrum.
R. Amen.

In Nome del N. S. Giesù Christo. Incomincia il Prologo sopra la Regola de Fratelli, & Sorelle di Penitenza.

NICOLA O Vesouo seruo de serui de Dio
Alli Diletti figliuoli, & alle dilerte in Christo figliuole, & sorelle dell'ordine de frati di Penitenza, tanto à questi che sono al presente, quanto à quelli, che sono da venire salute, & Apostolica beneditione.

E manifesto, che la Christiana Religione, la quale non si debbe mai commouere per alcuni venti, cioè per alcuna tentatione, conquassare per alcune onde di tempesta, cioè per alcuna tribulatione, è posta sopra il môte cioè sopra l'altezza, & fermezza della Catholica fede, la quale pura fede deuotione de i discepoli di Christo accesi di fuoco di carità, amaestrò con parole di sollecita predicatione i Popoli Gentili, cioè i popoli de Pagani, che andauano in tenebre la qual fede tiene, & offerua la Chiesa di Roma. Questa è per certo la dritta, & vera fede senza la cui còpagnia niuno si réde accet-

10 R E G O L A D E L

to, ne niuno è grato nel cospetto de Dio. Questa è quella che apparecchia la via della salute, & promette gran'premi di beatitudine eterna. Et però Il glorioso Confessor di Christo. S. Francesco ordinatore, & Istitutore di quest ordine mostrando la via d'andare al Signore con parole, & similmente con essempi amaestrò li suoi figliuoli nella purità di essa fede, & volse che la confessassero costantemente cioè con la bocca, & la tenessero fermamente, cioè con il cuore, e l'adépiessero con l'opere, acciòche andando saluteuolmente per la sua via meritassero doppo la miseria di questa presente vita esser fatti possessori della beatitudine eterna.

I N C O M M I N C I A L A R E G O L A
Sopra detta.

*Et prima del modo di riceuere li Fratelli, & Sorelle
nell'ordine. Cap. Primo.*

NOi adunque intendendo di proseguire
ess'ordine con necessarij fauori, & inten-
dendo più benignamente al suo accrescimen-
to, ordiniamo, che tutti quelli, che saranno
riceuuti à seruare la forma di questo modo di
viuere auanti il loro riceuimento, siano dili-
gentemente essaminati della fede Cattolica,
8c

TERZ' ORDINE. II

& della Chiesa, & così quelli, che fermamente
confessaranno fede, & obedientia, & che ve-
ramente crederanno, sicuramente potranno
essere riceuti à questo modo di viuere.

Di Non riceuere Heretici, ò sospetti d' Heresia

Cap. I I.

MA è da vedere sollecitamente che alcun
Heretico, ò sospetto, ò etiamdio infamato
di Heresia per alcun modo non sia riceuto
all' offeruanza di esso modo di viuere.

Et se accadeffe che alcuno così fatto si trouasse,
essere riceuto, incontinente sia consignato all'
Inquisitore dell' Heretica prauità per esser pu-
nito.

Dell' entrare in questa Fraternità. Cap. III.

QVando alcuno vorrà entrare in questa Fra-
ternità, li Ministri à ciò deputati, nel ri-
ceuimento di questi tali sollecitamente diman-
dino del suo officio, stato, conditione, dechia-
rando à essi apertamente la grauezza di essa
Fraternità, & specialmente la restitutione del-
le cose altrui, le quali cose essendo prima fatte,
se à lui piacerà sia riceuto in tal modo. Et se
appresso di lui faranno alcune cose d'altri si stu-
di) di fare in pecunia numerata, ò vero dando
buona sicurtà ò pegno, & niéte di menò procu-
rino

rino di riconciliarsi con li prossimi, le quali cose tutte essendo prodotte ad effetto, dopo lo spatio d'un Anno, con consiglio d'alcuni discreti fratelli se à loro parerà essere atto, sia riceuuto in questo modo cioè, che prometta d'ofseruare tutti li comandamenti di Dio, & etiã di satisfare come si conuiene alle trasgressioni, che commeterà contro questo modo di viuere quando lui sarà dimandato alla volontà del Visitatore. Et questa tale promessa da lui fatta sia ridotta in scritto per mano publica cioè per mano di Notario. Mà per altro modo niuno sia riceuuto da essi Ministri, se non gli paresse di fare altrimenti considerata la conditione della persona, & della sua istanza,

Di non potere uscire di questa Confraternità.

Cap. IV.

ORdiniamo oltra di questo, che niuno da poi, che sarà entrato in questa Confraternità, non possa uscire per ritornare al secolo. Nientedimeno possa liberamente andare in vn'altra Religione approuata.

Dell'entrare delle Donne in questa Fratexnità.

Cap. V.

MA alle Donne che hanno Marito non sia lecito entrare in questa Fratexnità, se non habbino licenza de i loro Mariti.

Della

Ancora i Fratelli di essa Fraternità communemente si vestino d'humil panno in prezzo, & in colore, non di tutto bianco, ne tutto nero se non gli sarà dispensato, nel prezzo è nel colore dalli Visitatori, con il consiglio de i Ministri per legitima, & aperta cagione. Li sopradetti Fratelli habbino etiamdio i mantelli, & le pelli con la scollatura fessi ò vero intieri, ma affibiati non aperti, come si conuene all'honestà, & habbino le maniche chiuse. Le Sorelle etiamdio si vestino di Mantello, & di Tonica fatta d'humile panno, ò almanco con il Mantello habbino il guarnello, ò vero fustagno bianco, ò nero, ò pure altra vest: humile, & il velo di canepa, ò lino senz'alcuna crespatura cucito. Ma circa l'humiltà del panno, & circa le pellicce delle sorelle, si può dispensare secondo la conditione di ciascuna di loro, e secondo l'vsanza del luoco. Et etiamdio non debbano vsar bindelle, ne ligature di seta così li Fratelli come le Sorelle. Habbino solamente poli d'Agnello borge di corio, & coreggie semplicemente fatte senz'alcuna seta & altro deponendo secondo il saluteuole consiglio del B. Pietro Principe de gl'Apostoli gl'altri vani ornamenti di questo mondo.

Di non andare à dishonesti Conuitti, ne à vane feste del Mondo. Cap. V I I.

Sia loro al tutto interdetto, cioè vietato d'andare à dishonesti Conuitti ò verò spettacoli, cioè à vane feste del mondo ò à corte, ò vero à balli.

Di non donare cosa alcuna à Buffoni, ne ad altre vane persone. Cap. V I I I

Niente donino à Buffoni, giocatori, & sonatori, & altre vane, & disutili persone per vedere le sue vanità, & procurino di vietare, & proibire che niente gli sia donato dalla propria famiglia.

Di astenersi di mangiare Carne, & come le Sorelle grauide, perche in quest'ordine ci sono delle maritate, non sono obligate à gli essercitij Corporali Cap. I X.

MA che tutti s'astengano di mangiar Carne il Lunedì, & il Mercordi, se necessita d'infermità, ò debilità non richiedesse altrimenti mà à quelli, che si fanno cauar sangue, ò vero salassare sia lecito di mangiar Carne per tre dì, & non sia vietato à quelli, che sono in camino, sia ancora lecito di mangiar Carne quando accaderà venire alcuna speciale solennità, nella

T E R Z' O R D I N E 15

nella quale gl'altri Christiani anticamente soleuano vsare cibi di Carne cioè: Il di della Natiuita del N. S. Giesu Christo per tre di, Il primo di dell' Anno, L' Epifania, la Pasqua di Resurrectione, per tre di la Pentecoste per tre di la festa di S. Pietro, & Paolo, la Natiuità di S. Gio: Battista, l' Assuntione della Vergine Maria la festa di tutti Santi, & la festa di S. Martino, Ma negl'altri giorni, nelli quali non si serua digiuno, non sia vietato di mangiare oua, & formaggio. Ma con gl'altri Religiosi nelle loro Conuentuali habitationi lecitamente possano mangiare di quelle cose che gli sono apparecchiate da loro, & siano contenti della refettione del desinare, & della cena, eccetto i deboli, li Viandanti, & ammalati. Alli sani sia il cibo, & il beuere temperato dicendo il Testo dell'Euāgelio. Attendete, che li vostri Cuori non siano aggrauati di crapula, & ebrietade cioè di souerchio mangiare, e beuere, Ma nissuno debba desinare, ne cenare, ch'imprima non dica vn' Pater noster con vn' altro dopo col Deo gratias à ciascuna refettione, & chi lo lasserà, per ogni refettione sia tenuto di dire tre Pater noster, per tal mancamento. Ciascuno delli detti Confrati, & Consuore tutti li venerdì dell' Anno gli digiunino, se però non fossero scusati per causa d' infermità, ò altra legitima cagione, ò se la festa della Natiuità di N. S. venisse

16 REGOLA DEL

in venerdì, mà chi hauesse per voto di digiunare il venerdì bisogna che lo digiuni. Ma dalla festa di tutri i Santi per fin' a Pasqua siano tenuti à digiunare il Mercordi, & il Venerdì, seruando nondimeno gl'altri giorni da digiunare, che sono ordinati dalla Santa Madre Chiesa, ò vero per alcuna cagione comandati dalli Ordinarij, cioè da Vescouï. Et dalla Quaresima di S. Martino fin'al giorno della Natiuità di N. S. & dalla Domenica della Quinquagesima, cioè della prima Domenica auanti Carneuale fin' a Pasqua ogni di eccetto le Domeniche procurino di digiunare, se pure l'infermità, ò altra necessitá non richiedesse altrimenti. Le Sorelle grauide fin'al giorno della loro purificatione potranno astenersi, se voranno da ciascuno essercitio corporale, eccetto però dalle orationi. Li lauoratori poi, per cagione de la loro penosa fatica, dalla Domenica della resurrettione fin' alla festa di San Francesco, in quel giorno che si affatigano trè volte lietamente possano prendere il cibo. Ma quando accaderà che lauorino ad altri gli sia lecito mangiare ogni giorno di tutte quelle cose che gli saranno apparecchiate, saluo però il Venerdì, ò vero altri giorni di Digiuno, ordinati, & comandati dalla S. Madre Chiesa.

Della Confessione, e Communione. Cap. X.

Ciascuno de i Fratelli, e Sorelle, tre volte l'Anno almeno, cioè Nella Natiuità di N. S. Giesù Christo, nella Pentecoste, e nella Resurrectione di N. S. non lassino di confessare i propri peccati, e di riceuere diuotamente il Santissimo Corpo di Christo riconciliandosi con li prosimi, e rendendo quel d'altri, se lo ritterra.

Di non portare Armi se non per alcuni casi. Cap. XI.

LI Fratelli non portino seco Armi da combattere, se non per difesa della Santa Chiesa Romana, & della fede Christiana, ò pure della loro Patria con licenza però de i loro ministri.

Del dire le sette hore Canoniche Cap. XII.

TVtti li Fratelli, e Sorelle dicano ogni dì le sett'hore Canoniche, cioè Matutino, Prima, Terza, Sesta, Nona, Vespero, & Còpieta, li Chierici che fanno il Salterio per Prima dicano quei salmi Deus in nomine tuo, Beati immaculati, & Retribue seruo tuo, per sino à Legé pone, & gl'altri salmi dell'hore secòdo l'ordine de i Chierici, con il gloria Patri. & c. Ma quando andaranno alla Chiesa, studino di dire per matutino i salmi che dicono li Chierici, ò pure la Chiesa Cathedralè, ò almeno non lascino, che non dicano per Mattutino Dodeci Pater nostri, & per ciascun

B hora

18 REGOLA DEL

hora sette Pater nostri, agiungendo sempre al fine di ciascun Pater nostro il Gloria Patri, come dicono gl'altri, che non fanno leggere, alle quali hore, cioè a Prima, & a Compieta, aggiungano il Credo minore, & il Miserere mei Deus, quelli che lo fanno; Et se non diranno il detto officio alle hore ordinarie dicano tre Pater nostri per tal mœamento, & non dimeno s'intende che dicano l'offitio, se non l'haueranno detto. Gl'infermi non siano tenuti a dire tali hore se non vogliono, Ma nella Quaresima di S. Martino, & anco nella Quaresima maggiore procurino d'andare personalmente alla Chiesa Parochiale, se non fossero scusati da legitima, & ragioneuole cagione.

Di far Testamento. Cap. XIII.

OLtra di questo tutti quei Fratelli, & Sorelle che possono fare di ragione, facciano Testamento, & ordine ò vero dispongano de loro beni fra termine di tre mesi doppo che haueranno pigliato l'habito, & che saranno stati aggregati in questa Confraternità, accioche non accada ad alcuno, morire senza Testamento.

Della Pace trà Fratelli, e Sorelle Carissime. Cap. XIV.

DELLA Pace che si debbe trà Fratelli, e Sorelle, & ancora con forastieri, che sono in discordia, si faccia come paterà alli Ministri, aggiungendo

gendo in questa parte se sarà necessario anco il Consiglio del Vescouo del paese, o della Patria.

Delle Molestie delli Podestadi, o vero Gouenatori de luoghi. Cap. XV.

MA se li Fratelli, o Sorelle son molestati da Podestadi, o pure Gouernatori de luoghi doue habitano contra ragione, o contra li loro Priuilegi, li Ministri de luoghi studino di hauer ricorso alli Vescouï, & a gl'altri ordinarij de luoghi, procedendo in tal cose secondo il Consiglio, & ordine.

D'astenersi da i giuramenti. Cap. XVI.

MA tutti s'astenghino da i giuramenti se non gli constringesse la necessit , ne i casi eccettuati della Sede Apostolica, cio  per pace, fede, & Calumnia, & per rendere Testimonianza de la verit . Nel commune fauellare ancora sciuino i giuramenti come meglio potranno, e quello che in alcun giorno disauedutamente giurer  per scorso di lingua, come suole auenire nel molto parlare quel giorno medesimo nella sera, quando lui pensa a quel, che h  fatto quel giorno, dica tre Pater nostri per quei tali giuramenti fatti disauedutamente, Et ciascuno debba esortare la propria famiglia al seruitio di Dio.

10 R E G O L A D E L

D'Vdire la Messa, & di congregarsi insieme ogni mese. cap. XVII.

TVtti i Fratelli, e le Sorelle di ciascuna Città, ò Villa, ò luoco, ogni giorno se potranno odano la messa. Et in ciascun Mese si cōgrehino insieme, alla Chiesa, ò luogo, doue sarà ordinato da i ministri per vdire iui le solennitadelle Messe,

Di offerire al Massaro il Denaro vsuale. Cap. XVIII.

CHe ciascuno Fratello, & Sorella dia al Massaro il denaro vsuale il quale Massaro raccolga questo tale denaro, & lo diuida comunemente tra i Fratelli, e Sorelle aggrauati per pouertà col Consiglio de i Ministri, & specialmente alli infermi; Et ancora à quelli che fanno non potere hauere l'essequie alla sua morte, & poi trà gl'altri poueri ancora offeriscano di detti denari alla detta Chiesa, & all' hora se potranno commodamente procurino di hauere vn huomo religioso debitamente istrutto nella parola de Dio, il quale gli conforti, & ammonisca, & induca à far penitenza, e le opere della Misericordia, & offeruare silentio quando si celebra l' officio, e la Messa, & che si propone la Parola di Dio nella predicatione, se non lo fa parlare la commune utilità della fraternità.

Della

*Della Visitatione delli Infermi, e Della sepoltura de
Morti. Cap. XIX.*

MA quando accaderà alcuno de i fratelli infermarfi li ministri per se, ò per altri siano tenuti di visitarlo vna volta la settimana almeno, se l'Infermo lo farà sapere inducendolo sollecitamente à riceuere penitenza, come meglio, e più efficacemente pensaranno, che vi sia bisogno, ministrando à lui le cose necessarie de i beni communi, Et se il predetto infermo passerà dalla presente vita sia fatto sapere alli Fratelli, e Sorelle all'hora presenti nella Città, ò luoco doue accaderà ch'ei mora acciò che procurino di essere personalmente all'Essequie del morto. Dalle quali non partino fin tanto che non sono celebrate le Messe, & posto il morto nella sepoltura. Et questo ancora s'offerui circa le sorelle inferme, & che moriranno.

*Dell'Oratione che si deuè fare per li viui, & per li
Morti. Cap. XX.*

OLtra di questo in termine d'otto giorni, che incontinente seguirà doppo la morte di esso sepolto, ciascuno de i Fratelli, e Sorelle dicano per l'Anima sua, cioè quello che è Prete vna Messa, quello che fa il Salterio cinquanta salmi, & quello che non fa lettera cinquanta pater nostri

& in fine di ciascun Pater noster aggiuga Requie eternam, &c. & oltra di questo infra l'Anno si faccino celebrare tre Messe per salute delli Fratelli, e delle Sorelle, così per quelli che sono morti, come per quelli che sono viui. Mà chi sapesse il Salterio lo dichi, & gl'altri dichino Cento Pater nostri aggiungèdo in fine di ciascuuo Requiem eternam, &c.

Del Ministro, & delli Officiali, che si deuono fare, & riceuere. Cap. XXI.

Ciascuno ancora deuotamente riceua, & procuri d'essercitare fedelmente i Ministeri, & altri officii che gli sono imposti, li qual i l'ordine della presente forma di viuere manifesta. Ma l'offitio di ciascuno sia terminato per lo spatio di certo tempo. Nessuno Ministro Sia ordinato in vita, & il Ministerio comprenda in certo tempo.

Della Visitatione, e del visitare. Cap. XXII.

A Queste cose li Ministri, & i Fratelli con le Sorelle di ciascuna Città o luogo, conuengano insieme alla commune Visitatione in alcuno luogo Religioso, ò vero in alcuna Chiesa, quando non ci fosse tal luogo Religioso. Et habbino per Visitatore vno, il quale sia di approuata Religione, & imponga à loro saluteuole penitenza per li difetti commesi, & alcun altro nò possa amministrare l'officio di questa Visitatione.

Del

TERZ' ORDINE: 49

Del Cōsiglio del Papa circa li Visitatori Cap. XXIII.

MA perche la presente forma di viuere hebbe principio dal predetto Padre S. Francesco conghiamo che li Visitatori, & gl' Informatori si pigliino dall'ordine de i Frati Minori, i quali assignarano li Custodi con li Guardiani al detto ordine, quando saranno circa ciò richiesti. Non vogliamo però che questa tale Congregatione sia visitata da laici, ma l' officio di questa Visitatione si faccia vna volta l' Anno, s' ella non fosse da fare più volte ricercando ciò alcuna necessitá.

Della Correttione, & buona monitione Cap. XXIV.

MA gl' increduli, & gl' inobedienti siano prima ammoniti tre volte, i quali se non procureranno di correggerli sian del tutto, scacciati dalla Compagnia di essa Congregatione di Consiglio delli Discreti.

Del giuditio, & de i litigij. Cap. XXV.

ANcora li Fratelli, e le Sorelle schiuino a ogni loro potere i litigij fra loro togliendoli via sollecitamēte, & se accadesse che non si leuasse ro altrimenti, dimandino ragioni auanti a quello che ha facultá di giudicare.

Della dispensatione nell' Astinenza, & nella austeritá.

Cap. XXVI.

MA gl' ordinari de i luoghi, ouero li Visitatori potranno dispensare con tutti i Fratelli,

B + c Sorel-

e Sorelle nell'astinenze digiuni, & austerità per legitima causa quando vedranno essere bisogno.

Delle colpe da essere punite. Cap. XXVII.

MA li Ministri denütino alli Visitatori le manifeste colpe de i Fratelli, e delle Sorelle da essere punite, e se alcun sarà incorrigibile, dopo che lui sarà ammonito tre volte sia annunciato da i Ministri ad esso Visitatore di consiglio d'alcuni discreti Fratelli per essere discacciato dalla detta Fraternità, & publicato nella Cògregatione.

Dell' obligatione alla Pena, e non alla Colpa mortale.

Cap. XXIIX.

MA in tutte le presenti cose, alle quali i Fratelli, e le Sorelle del nostro ordine che non sono tenuti per li commandamenti di Dio, ò per gli statuti di S. Madre Chiesa, nessuno di loro vogliamo che sia obligato à colpa mortale, mà cò pronta humiltà riceua, & efficacemēte studi adempire la penitēza datagli per difetto della trasgressione.

Finiscono i Capitoli, e seguita la Confirmatione della Regola.

A Nissuno dunq; à possanza de gl'huomini, sia lecito questa scrittura del nostro statuto, & ordine rompere, ò per temerario ardire andargli contro, Mà se alcuno presumesse d'attentar questo,

TERZ' ORDINE. 25

sto, sappi che incorrerà, nell'indignatione cioè disgratia dell'onnipotente Dio, & de i suoi Santi Apostoli Pietro, & Paolo. Data in Rieti à quindeci di Settembre nel second' Anno del Nostro Pontificato.

Segue il Priuilegio dell' Indulgenza, che acquistano quelli che sentono leggere la sopradetta Regola, così mondani, come quelli che sono nella predetta Regola come si dichiara nel Priuilegio infra scritto.

Clemente Vescouo, seruo de' serui di Dio,
 Alli diletti in Christo figliuoli, à tutti i Fratelli, & Sorelle de continenti nel Venerabile Ordine di S. Francesco salute, & Apostolica beneditione. Essendo illustrato il nostro cuore, & illuminato dal diuino spirito cò pietoso animo di cōcedere liberamente, & donare con pronta mano diretta certi benefici à i pietosi luoghi, & persone. Et specialmēte alli diletti Fratelli, & Sorelle del Venerabile ordine di S. Francesco in ogni parte done hāno luogo, nel quale ordine certamēte molti beneficij ci sono per la salute dell'Anime, & etiamdio per rispetto del predetto ordine, senza dubbio, è illuminato tutto il Mondo. A petitione dunque, & istanza del Religioso huomo, & à noi diletto Frate Nero Pisano Caualiere dell'ordine de cōtinenti della Città di Perugia suo ministro, & similmente di Frate Giovanni Romano elemosinario nostro Ministro de i Fratelli cōtinenti della Città

di Roma, & ad exaltatione, & honore del predetto Venerabile ordine, à tutti i Fratelli, & Sorelle cõtinenti per ordine delle presente lettere sia manifestato, che ogni volta che il Collegio de i detti Fratelli, & Sorelle ò pure la maggior parte di loro, sarà radunato in alcun luogo, o vero si farà memoria della predetta Regola, etiãdio alli Forestieri, cioè à quelli che non sono della detta Congregatione, i quali ascolteranno la predetta Regola cõcediamo, & doniamo della pietosa Fonte della diuina gratia, & ancora del grembo della nostra liberalità, e considerato il merito de i detti Fratelli, & Sorelle quatordecì volte quaranta giorni d'indulgenza per ciascun mese, nel quale sarà letta la predetta Regola. Data in Bordegolia, alli otto di Maggio, nel Anno secondo del nostro Pontificato.

Li giorni della detta Indulgentia, sommano in tutto numero cinquecento sessanta. Deo gratias

Quando poi si vorrà riceuere alcuno alla professione, radunati la maggior parte delli Fratelli di detto 1.º orz' ordine nel loro Oratorio, ò pur Chiesa capitolarmente col segno della Campana, ò pure in altro modo loro solito con l'assistenza del Padre Visitatore, & del Notario, con li Testimonij, quello che si hauerà da riceuere dimandi in ginocchioni humilmente al Ministro, & à gl' altri Fratelli se lo vogliono (benche indegno Fratello) riceuere alla Professione. Dipoi lo faccino sepa-

TERZ' ORDINE. 827

separare da gl'altri sin tanto che il Ministro conferisca con li suoi Fratelli se questo tale sia degno di essere ricevuto alla detta professione, inuestigando frà loro, se l'istesso per il corso ch'ha fatto dell' Anno del suo novitio si sia portato laudabilmēte ò no; Et se dalla maggior parte di detti Fratelli sarà riferito che si sia portato bene ò pure conforme alla humana fragilità nel predetto ordine sia vissuto bene, & che da essi sarà stata approuata la sua conuersatione, si faccia richiamare, & si introduchi dentro detta loro Chiesa, ò luogo doue sono radunati, il quale inhinocchioni, & cō le mani giūte, nelle mani del Ministro dica nel modo infra scritto cioè.

IO Frate N. ò pure io Suora N. prometto à Dio Onnipotente, alla B. V. Maria, al B. Fràcesco, & à tutti li Santi, & à te prometto tutto il tempo della vita mia seruare la Regola delli Frati di penitenza per Papa Nicolao Quarto confermata, seruando tutti li commandamenti, & satisfacendo alle trasgressioni, che contro questo modo di viuere commetterò, quando sarò dimandato alla volontà del Visitatore.

Et il Ministro che lo riceue alla Professione dica
Et io se questo offeruarai da parte di Dio ti prometto vita eterna.

Fine della Regola.
Segnitano l'Indulgenze, & gratie concesse da molti sommi Pontefici alli Fratelli, & Sorrelle del Terz'ordine.

Papa Sisto quarto concesse che chi riceue l' Habito di qualsiuoglia delli tre ordini di S. Francesco, si guadagni Indulgentia plenaria, & ancor a nel punto della Morte.

Papa Urbano quarto approuò, e cōfirmò tutti i priuilegij concessi alli ordini de Frati minori. Croniche parte seconda lib. X. à 346.

Papa Leone decimo approuò, & confermò là terza regola de Penitenti di S. Francesco doue ci sono cose conuenienti alli Maritati, come alle Croniche parte terza à Carte . 346.

Il medesimo Pōtesice à petitione dell' Illustriss. Signor Cardinale Araceli à 21. de Luglio concesse plenaria remissione di tutti i peccati, à quelli che moiono con l' habito de Frati, & a questi Tertiarij parte terza Carte . 340.

Item concesse l' Anno settimo del suo Pontificato tutte l' Indulgenze, e gratie à questi Tertiarij; che godono tutti gl' ordini de mendicanti, come nella Bolla della cōmunicazione de Priuilegij si vede, & tutte l' Indulgenze che sono nelle Chiese della Città di Roma, & alla Chiesa di S. Maria del Popolo, come nel Breue dato in Roma.

Il medesimo Pontefice concesse alli Tertiarij, & altri che viuono sotto l' obediēza di questi Frati, ogni volta che si cōmunicaranno, conseguiscano in quel giorno Indulgenza Plenaria, & se gli possi nel medesimo giorno dar la beneditione Papale dal Sacerdote; parte terza à Carte. 330.

TERZ' ORDINE. 29

Papa Clemente Quinto concesse l'Anno secon-
do del suo Pontificato à tutti li Fratelli, & Sorel-
le del Terz' ordine, che ogni volta che tutti ò la
maggior parte di loro farãno congregati, quando
si leggerã la regola, ò vero di quella si farã me-
moria quattordeci quarantene d' Indulgenza,
ogni mese che si trouarãno presenti, come anco-
ra à quelli che non farãno del medesimo ordine
che vdirãno, quella predicare, che in somma
sono cinquecento sessanta giorni di perdono.

Papa Clemente settimo concesse, & confirmò
di nuouo tutte l' Indulgenze sopradette secondo
che longamente si contiene ne libri de Priuilegij
di S. Francesco, procurati da i Frati del medesimo
ordine per giouamento de i fedeli Christiani, le
medesime gratie conseguiscono le Monache di S.
Chiara, & anco li secolari per l' elemosine che si
fanno visitando le sue Chiese, & similmente godo-
no anco li Tertiarij. Croniche parte terza libro
decimo. fol. 340.

Papa Clemète Ottauo l' Anno sesto del suo Põ-
tificato rinouò, & confirmò tutte l' Indulgenze, e
gratie cõcesse da altri sommi Pontefici all' ordine
di S. Francesco, quali Indulgenze, e gratie con-
cesse dalli detti s' estendono ancora a quelli del
Terz' ordine di S. Francesco.

Similmente concede nella detta Bolla che det-
ti Tertiarij per modo di cõmunicatione godino,
& siano participi di tutte le Indulgenze, & gratie
che

che godono, e sono state date a tutti gl'ordini de i mendicanti.

Papa Paolo quinto per vn suo Breue che comin-
cia Inuitis nobis. Dato in Roma l'Anno quinto
del suo Pontificato 1609. rinoua, & conferma
tutte l'Indulgenze, e gratie gia concesse, & con-
firmate da Papa Clemète ottauo, & da Papa Sisto
Quinto, & da altri suoi Antecessori all'ordine de
i Frati minori, quali Indulgenze, e gratie godono
& conseguiscono ancora li Tertiarij come appare
nella sua Bolla stampata in Roma, & ristampata
in Fiorenza.

Papa Giulio secondo concede a tutti i Frati qua-
li diranno la Corona del Signore che cõtiene trẽ-
tatre Pater nostri, & altre tante Aue Marie in
memoria de gl'Anni di Christo confessato, &
communicato Indulgenza plenaria.

Papa Leone decimo cõcesse alle Monache Ter-
tiarie le medesime Indulgenze quando diranno
la Corona della Madonna.

Papa Sisto quarto concesse tutte l'Indulgenze
Plenarie, e non plenarie che sono in qual si voglia
Chiesa di Roma, & fuori in qual si voglia tempo,
ò giorno che in detto tempo, & giorno, li Frati mi-
nori le Monache di S. Chiara, & quelle del Terz-
ordine le guadagnino nelle loro Celle, dicendo cin-
que Pater nostri, & cinque Aue Marie Parte terza
numero. 7.

Tutte queste Indulgẽze sono state cauate dall'

Ar-

Arbore della Serenissima Gran' Duchessa di Fiorenza, doue ne sono di molte altre che s'acquistano visitando le Chiese delli Frati di S. Francesco come se visitassero le Chiese di Roma in alcuni particolari giorni di tutto l'Anno, che chi per sua diuotione vorra saperle potra in detto Arbore vederle.

Nelle Constitutioni Urbane delli frati Minori Conuentuali di S. Francesco nouamente stampate nell' Anno 1628. apparisce à carte 368. l'Inscritta Constitutione. Videlicet.

COSTITVTIONE

De Fratibus, & Sororibus Tertiarijs. Titulus. 35.

FRATRES Tertiari nostri ordinis, qui sibi propria auctoritate habitum assumpserunt vel cum ab aliquo, ex nostris Fratibus non seruata forma receperunt, seu in Heremitorijs a iurisdictione ordinis alienam vitam traducunt, Priuilegijs, Indultis, & exemptionibus, Tertio ordini ab Apostolica Sede concessis, cum veri fratres Diui Francisci non sint, nullo pacto fruantur. Prelatis ideo Ordinis diligenter curandum est, vt hoc semifratrum genus quod sepius Religioni maculas infert, ab ordinarijs locorum Seraphico habitu exuatur.

2 Nulla preterea ex Mulieribus ad habitum tertij ordinis recipiatur, nisi prius de probata vita, & bonis moribus, digna testimonia extent.

3 Visitatores Tertij ordinis, qui in vnoquoque prouinciali Capitulo, siue Capitulari Congregatione delegēdi sunt, litterarum sufficientia instruti, qua verbo pariter, & exemplo ad perfectionis semitam fratres, sororesque huiusmodi dirigere valeant, diligentissime curent, vt quartum Regulae eiusdem Tertij ordinis caput, ab omnibus inuiolate seruetur. Qui primo, transgressus fuerit, publice, in Congregatione reprehendatur, & donec absoluta fuerit in medio coram omnibus genuflectat. Qui secundo præter latam penam si frater singulis fratribus, si soror singulis sororibus pedes humiliter osculetur, dummodo grauiori pena pro qualitate delicti non esset plectendus. Qui tertio demum ab ordine expellatur.

4 In Dominicis autem cuiuslibet mensis diebus, cum Cordigerorum Processio de more in nostris Ecclesijs celebratur, fratres omnes, sororesq; in eorum facello, Missæ interesse, ibiq; sacra Communionem sacramentali Cōfessione præmissa, communiti a Visitatore reñci teneantur. Qui visitator post Vesperas ordinis Regulam, Fratribus Sororibusq; communiter congregatis exponat, eosque spirituali aliqua lectione soletur.

5 Qui verò spiritualib⁹ huiusmodi exercitijs absq; legitima causa a Visitatore approbāda interesse neglexerit, ad eiusdē Visitatoris arbitriū puniatur.

6 Nemo tamen, ex nostris Fratribus Tertiariorū huiusmodi Cōfessiones audire præsumat, nisi pri⁹

à loco-

TERZ' ORDINE. 33

a locorum Ordinarijs ad ſecularium Confeſſionem admiffus fuerit.

7 Habeant præterea Tertiarum Fratres Miniſtrum, & Vicariũ, ſicut pariter ſorores Tertiarum Miniſtrã, & Vicariã, qui eligantur in feſto Seraphici Patris noſtri S. Franciſci, vel in feſto S. Elifabeth Ungarię Regine, modo infraſcripto, videlicet, Viſitator, Miniſtrum, & Vicarium a ſingulis Fratribus, & Sororibus quem nam deligere velint perſcrutetur acceptoq; per vocẽ, ſeu aliqua ſigna cuiuſcunq; ſuffragio, ea Viſitator deſcribat, & qui ſupra medietatẽ affirmatiua habuerit, iure, legitimeq; cenſeatur electus.

8 Qui tamen in Miniſtros, vel Miniſtras Tertij ordinis aſſumendi fuerint probitate vite, morũ honeſtate, prudentia inſuper, & caritate bonoq; apud Conciues nomine, tum Regulę obſeruantia perſpicui ſint, cõmunibusq; aut domesticis negotijs, vt cõmodius recte Ordinis adminiſtrationi vacare poſint (quantũ fieri poterit) non impediti.

9 Officiales vero tẽporales impoſita eis munera fideliter exequantur elapſoq; Anno corã Viſitato re Miniſtro, & Vicario alijsq; tribus ad hunc effectum ſpecialiter euocatis adminiſtrationis rationes reddere teneantur; ſi quis verò infidelis vel fraudolentus repertus fuerit poſt reſtaurationem rei ſubrepte ſeu rei deperditę excluſo quouis reſpectu corripatur. Officiales etiã ſorores corã Viſitatore Miniſtra Vicaria alijsq; tribus rationes (vt
pre

prefertur) reddere teneantur. *10* Curent insuper Religionis Prælati, vt fratres, sororesq; Tertij ordinis Priuilegijs, & indultis eorum Ordini ab Apostolica sede cōcessis fruantur, nec eorum iure quoquo facto priuentur. Priuilegia verò eis concessa prout nouissime sacra Reg. Congregatio declarauit hæc sunt. Quod mulieres Virginales, seu Viduales vitā ducentes, cum expresso Castitatis voto inter Visitatoris man^o emisso Priuilegijs, exēptionibus, & immunitatibus fruantur quibus frui possunt Tertij ordinis fratres in Congregatione degentes ac ab Ordinariorum Iurisdictione eximātur, iisdēq; Priuilegijs hi Tertiarū qui in Claustro habitant perfruantur. Reliqui vero Fratres, & omnes intra domesticos parietes degentes ijs priuilegijs, quæ ab Apostolica Sede, sacra Congregatione, & Canoni huic ordini concessa sunt libere liciteq; perfruantur, & gaudeant. *11* Illud autē quā maxime curabit Tertij ordinis Visitator, vt sel. rec. Nicolai Quinti Regula vna cū nostris, cōstitutionib⁹ respectiue à cūctis & singulis Fratribus, & Sororibus exacte seruetur. Quapropter præcipitur Ministris omnibus Provincialibus, vt in Visitatione Conuentuum quam singulis Annis obire tenentur, pari modo Tertij ordinis fratres, sororesq; diligenter visitent, & quatenus opus fuerit corrigant, & reforment, & ad Regulæ Constitutionumq; obseruantiam inducant. Qui vero semel ab Ordine pulsus fuerit nullatenus in posterum recipiatur.

CATALOGVS
 SANCTORVM ET BEATORVM
 Tertij Ordinis Sancti
 FRANCISCI.

A

- B. Agnese Viotta di Francia. par. 4. Car. 147.
 B. Alberto da Monte Acuto dall' Arbore.
 B. Alessandro da Perugia. par. prima Car. 197.
 B. Alessandro d' Anglia da Bernardino Busto.
 B. Amadeo Card., e Duca di Savoia, dall' Albore.
 B. Andrea da Rauena dall' Arbore.
 B. Andrea da Todidall' Arbore.
 B. Andreana da Cortona dall' Arbore.
 B. Anfosina dal Borgo di San sepulcro. p. 1. c. 225.
 S. Angela da Foligno prima seconda Car. 575.
 Bulla Pauli Tertij.
 B. Angelina Contessa di Ciuitella d' Abruzzo. par.
 terza Carte 7.
 B. Angelina da Foligno Contessa di Corbara. par.
 quarta Carte. 135.
 B. Antonio da Urbino fratello del B. Giovanni di
 detto luoco. parte prima. Carte. 40.
 B. Apollonia d' Bologna. par. quarta Car. 220.
 B. Bartolomeo da Ogubbio, dall' Arbore.

B

- B. Bartholo da S. Geminiano. par. 2. Car. 138.
 B. Beatrice Contessa di Ruscone. par. 3 Car. 237.
 B. Beatrice sorella di S. Chiara dall' Arbore.
 B. Belia Rèd' Vngaria fratello di Santa Elisabetta.
 par. sec. Car. 166.
 B. Ben-

- B. Benuenute d'Ancona. par. 2. Car. 387.
 B. Bianca Begina di Cataiegna. par. 2. Car. 79.
 B. Bianca Madre di San Lodouico Rè di Francia.
 par. 1. Car. 197.
 B. Bona moglie del B. Lucchesio di Poggibonzo.
 par. 2. Car. 84.
 B. Bonazico da Volterra. par. 1. Car. 297.
 B. Bruno da Colle. par. 2. Car. 85.

C

- B. Carlo da monte Feltio. par. 1. Car. 197.
 B. Carlo da monte Granello Conte. par. 3. Car. 17.
 B. Carlo Rè di Sicilia Padre di San Ludouico Ves-
 couo, dall' Arbore.
 B. Catarina da Portugallo. dall' Arbore.
 B. Christina de Santa Croce, dall' Arbore.
 B. Cingua foreila di S. Elisabetta. par. 1. car. 175.
 B. Chiara da Mantoa. Padre Gonzaga.
 B. Chiara da Monte Falco nelle Croniche libro 2.
 nella 2. parte. Car. 40.
 B. Coleta, la quale per commandamento di Dio
 reformò l'ordine di S. Chiara. parte 3.
 B. Coleta figliuola di Rodolfo Imperatore, padre
 Gonzaga.
 B. Corado da Piaccèza si reposa uel Regno di Sicilia.
 B. Costanza Nipote di Federico Imperatore, &
 Moglie di Pietro Aragoni Rè. Padre Gonzaga.
 B. Coitanza Regina di Castiglia figliuola di S. Eli-
 sabetta Regina di Portugallo, dall' Arbore.
 B. Custodia, parte 3. Car. 217.

D

- S. Delfina Moglie di S. Eleazaro par. 1. Car. 193.
 B. Demetrio d'Albino. par. 3.
 B. Domenico de Terris par. 3.
 B. Dulcelina da Proueozza.

E

S. Elea-

S. Eleazaro Conte d'Ariano par. 1. Car. 193.

B. Eleonora Quinntonina. Padre Gonzaga.

S. Elisabetta Regina d'Vngaria par. 1. Car. 195.

S. Elisabetta Regina d'Portugallo Nipote di S.

Elisabetta Reg na d'Vngaria par. 2. Car. 673.

B. Elisabetta da O'orio, dal Padre Gouzaga

B. Elisabetta da Messana. dall'Arbore.

B. Elisabetta Imperatrice de Romani. Padre

Gonzaga.

Il Serafico Padre S. Francesco Istitutore di quest'ordine.

B. Filippo da Rauena si riposa in Roma.

B. Francesca da O' bino. par. 2. cbr. 751.

B. Francesca da Contrera. padre Gsinzaga.

B. Francesco da Pesaro dall'Arbore

B. Francesco da Britagna. dall'Arbore.

G

B. Gabriella da Norgia par. 4. Car. 147.

B' Garfenda Balia di di Sancto Eleazaro

B. Gherardo da Villamagna. par. 2. Car. 18.

B. Gualterio da Marfi, par 3. Car. 17.

B. Gualterio Vescouo di Treviso. par. 1. Car. 197.

B. Guglielmo da Noto in Sicilia.

H

B. Herrico Rè di Datia. par. 3. Car. 21.

B. Hieremia da Como.

B. Hieronimo da Ancona.

B. Humiliana da Fiorenza. par. 2. Car. 28.

I

B. Iacoma settesfoli Romana. dall'Arbore.

B. Iacomo dal Castel della picue. par. 2. Car. 542.

B. Iacomo da Landa. par. 1. Car. 167.

B. Iouanna da Segni. par. 2. Car. 752.

B. Iouanna Romana, dall'Arbore.

B. Iouanna da Santa Maria. par. 2.

B. Iouan-

- I
- B. Ioanna Regina di Napoli dall' Arbore. Car. 255.
 B. Ioanna Rodriguez. par. 3. Car. 197.
 B. Ioanna da Rauena. par. 1. Car. 135.
 B. Ioanna da S. Maria in Bagno. par. 4. Car. 160.
 B. Ioanna dalla Croce. par. 4. Car. 8.
 B. Ioanne de Ancona. par. 3. Car. 40.
 B. Ioanne Elemosiniero. Car. 40.
 B. Ioanne da Vibino. par. 3. Car. 40.
 B. Ioanne di Etiopia Martire. dall' Arbore.
 S. Iuo da Britagna Sacerdote. par. 1. car. 193.
- L
- B. Landa Duchessa Dion. dall' Arbore.
 B. Landone da Montefalco. Bustus.
 B. Leone Arcivescouo di Milano. par. 1. car. 197.
 B. Lucchesio da Pongibonzo. par. 2. car. 94.
 S. Lucio, che fu il primo riceuuto a questa Penitenza dal P. S. Francesco ordine dalla Bolla di Paolo Terzo.
 B. Lucia da Venetia. par. 1. car. 751.
 S. Ludouico Rè di Francia. par. 1. car. 197.
- M
- B. Madalena da S. Antonio. Padre Gonzaga.
 B. Margarita da Cortona. par. 2. lib. 5. cap. 29.
 B. Margarita da Montefalco. par. 2. car. 600.
 B. Margarita da Foligno. par. 4. car. 134.
 B. Maria moglie di Belia Rè d' Vngaria. p. 2 c. 166.
 B. Maria da Toletto chiamata la Pouera p. 3. c. 255.
 B. Marib Clemente. par. 4. car. 147.
 B. Maria Mendozza. Padre Gonzaga.
 B. Mea da Siena. Bustus.
 B. Micchelina da Pesaro. par. 2. car. 149.
- N
- B. Niccholuccio da Siena. par. 1. car. 187.
- O
- B. Orlando Conte di Chiusi. dall' Arbore.

P

- B. Pasqualina da Foligno. par. 2. car. 600.
 B. Paola da Foligno. par. 3. car. 222.
 B. Paolo dalla Terra di Cropano.
 B. Pelingotto da Vibino. par. 2. car. 542.
 B. Pietro Tecelano da Campo. par. 2. car. 417.
 B. Pietro da Colle. par. 2. car. 85.
 B. Pietro da Vibino. par. 3. car. 40.
 B. Pietro Spagnolo. par. 3. car. 21.
 B. Pietro Pettinaro da Siena. par. 1. car. 197.
 B. Pica Madre di S. Francesco. par. 1. car. 197.

R

- B. Ricardo Vescono di Fosabruno. par. 1. c. 197.
 B. Rita da Montebandone. dall'Arbore.
 B. Roberto Malatesta. par. 3. car. 40.
 S. Rocco dalla Bolla di Paolo Terzo.
 B. Rostagno da Marsilia. par. 2. cart. 377.

S

- B. Santia Moglie di Roberto Rè di Sicilia. par. fec. car. 710.
 B. Siriana da Pefaro. par. 2. car. 739.
 B. Stuppa Compagno del B. Tomassuccio da Foligno. par. 3. car. 17.

T

- B. Tariato Conte di Pietra mala. dall'Arbore.
 B. Tobia Sorella di S. Bernardino da Siena. par. 7.
 B. Tomassuccio da Foligno. par. 1. car. 197.
 B. Torello da Popio. par. 2. car. 38.
 B. Torello Casentino. par. 2.


V

- B. Vbaldo da S. Geminiano. par. 2. car. 541.
 B. Vridiana da Castel Fiorentino. par. 2. car. 17.
 B. Vitale d'Assisi. par. 3.

I L F I N E.

P / 7498





BIBLIOTECA
COMUNALE
TRENTO

TT

I-op

à

75

26

x-rite

colorchecker



MSCCPCC0613



mm

Con Licenza de Superiori.